

Regolamento per la disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che testualmente dispone *“I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000 possono con proprio regolamento prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;*

2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Ai fini di cui al presente regolamento, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 7 tutto il personale dipendente del Servizio Entrate, anche di qualifica dirigenziale, ed eventualmente il personale dipendente di altri Settori che collabora all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, compreso il personale coinvolto nella regolarizzazione degli ordinativi di incasso.

Art. 3 – Attività di accertamento IMU / TARI

1. Per attività di accertamento, posta a base dell'incentivo previsto del presente regolamento, si intendono tutte le attività finalizzate al recupero dell'evasione rientranti tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Rientrano nell'ambito del recupero dell'evasione tutte le attività svolte dall'ufficio tributi dirette al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI.

3. Le attività di cui al punto precedente, partendo dalla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio, sono alla base dell'emissione di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, di solleciti al pagamento dei contribuenti morosi e può, infine, portare all'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento nonché ad azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti.

4. Ai sensi di legge, per la quantificazione delle risorse di cui al successivo articolo, si deve far riferimento anche alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 4– Costituzione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina, ai fini di cui ai successivi art.5 una percentuale complessiva del 4% delle riscossioni realizzate nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, ivi comprese quelle coattive, indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato. Dal precedente conteggio sono escluse le riscossioni effettuate tramite il "ravvedimento operoso".

2. Si stabilisce che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 è quello determinato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione o successivi provvedimenti di variazione, pertanto qualora dall'applicazione della percentuale sopra indicata derivasse un incentivo superiore al predetto stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile al personale di cui all'art. 2 è quello contenuto nel Bilancio di Previsione.

3. L'accantonamento al fondo è possibile solo se l'Ente ha approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 5- Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui al precedente articolo è destinato per il 90% ad incentivare il personale dipendente e dirigente impiegato nell'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa così come individuato dall'art. 2 del presente Regolamento e per il restante 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali del Servizio Entrate

Art. 6 – Gettito destinabile al potenziamento del Servizio Entrate

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina il 10% della somma di cui al precedente art.4, c.1, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.

2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici del Servizio Entrate, come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

3. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita fra le fattispecie di cui al comma 2 con determinazione dirigenziale.

Art. 7 – Trattamento Accessorio- requisiti e modalità di riparto

1. Le risorse confluite nel fondo di cui all'art. 4 al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali sono ripartite tra il personale dell'Ente come individuato dall'art. 2 del presente regolamento secondo anche quanto indicato nel successivo comma 6.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 .

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione di cui ai successivi commi, costituiscono economia di bilancio ed andranno a migliorare i relativi saldi.

4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e dovrà esser dettagliata e motivata da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio o da un Responsabile del Procedimento, appositamente nominato.

5. Fermo restando quanto sopra, le somme destinate al trattamento accessorio e premiante di cui al c. 1 saranno attribuite al personale addetto con le seguenti percentuali: a) il 70% del compenso incentivante al personale del Servizio Entrate; b) il 30% del compenso incentivante a collaboratori tecnici e amministrativi di altri uffici che hanno collaborato all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, compreso il personale coinvolto nella regolarizzazione degli ordinativi di incasso.

6. Nell'ambito del Servizio Entrate la parte del Fondo destinato al trattamento accessorio e premiante sarà attribuito al personale secondo i seguenti criteri:

- al Dirigente del Settore/Servizio in virtù delle maggiori responsabilità connesse al ruolo e al coordinamento delle attività spetta una quota fissa pari al 4% dell'importo spettante al Servizio Entrate;

- al Funzionario Responsabile dell'Imposta, in virtù delle maggiori responsabilità connesse all'adozione degli avvisi accertamenti, spetta una quota fissa pari al 8% dell'importo spettante al Servizio Entrate;

- al Sostituto del Funzionario Responsabile dell'Imposta laddove individuato, in virtù delle maggiori responsabilità connesse nei casi in cui opera in sostituzione del funzionario responsabile di imposta, spetta una quota fissa pari al 1% del Servizio Entrate;

- al restante Personale dell'Ufficio Tributi compresi anche il Funzionario Responsabile dell'imposta e il Sostituto Funzionario Responsabile dell'Imposta laddove individuato, una quota pari all'77%, da ripartirsi sulla base di quanto segue:

a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;

b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio. In particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale verranno conteggiati proporzionalmente all'orario di lavoro.

A tal fine il Funzionario responsabile del Servizio effettuerà una specifica relazione dalla quale emerga per ogni dipendente assegnato al Servizio Entrate la valutazione degli elementi sopra richiamati ai fini del riparto del corrispondente trattamento accessorio.

7. Nell'ambito del personale degli altri Servizi la parte del Fondo destinato al trattamento accessorio e premiante sarà ripartito nei limiti dell'importo di cui al c.5 lettera b tenendo conto di quanto segue:

a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;

b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio. In particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale verranno conteggiati proporzionalmente all'orario di lavoro. Le valutazioni in merito dovranno essere adottate dal Dirigente a cui è assegnato il relativo personale.

8. Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

9. Il personale del Servizio Entrate e degli altri Servizi coinvolti nell'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, compreso il personale coinvolto nella regolarizzazione degli ordinativi di incasso dovranno essere individuati in sede di predisposizione del PDO dell'anno di riferimento o altro atto organizzativo. Nell'anno di applicazione del presente Regolamento, ovvero per l'anno 2020, il personale coinvolto sarà individuato dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie su indicazione anche degli altri Dirigenti di Settore.

Art. 8 – Requisiti propedeutici all'erogazione dell'incentivo e modalità di erogazione.

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Dirigente dei Servizi Finanziari, accerti positivamente;

- a) l'avvenuta approvazione di Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento "n" che deve avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 267/2000 dell'esercizio "n-1";
- b) l'avvenuta approvazione del Rendiconto dell'esercizio "n" che deve avvenire nei termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 dell'esercizio "n+1";
- c) l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovvero sia la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa. Per il personale dei Servizi diversi da quello delle Entrate la verifica sarà effettuata dai Dirigenti competenti.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla vigente normativa e viene applicato dall'annualità 2020 prendendo a riferimento le somme incassate nell'anno 2019 come risulta dal Rendiconto approvato.